

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4663**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori RUSSO SPENA, CO’ e CRIPPA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GIUGNO 2000**

—————

Ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali  
per l’anno 2000

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, (atto Senato n. 4641), approvato dalla Camera dei deputati il 31 maggio scorso, dovrà ora essere sottoposto all'esame di questo ramo del Parlamento.

La Camera dei deputati è arrivata al voto dopo due anni di dibattito e l'esame di sedici diversi progetti di legge, di cui uno di iniziativa governativa, presentato ad uno stadio avanzato dei lavori.

Occorre ora che su questo provvedimento il Senato possa esprimersi, a sua volta, a seguito di un esame e di una discussione seri e approfonditi, come istituzionalmente gli compete, anche in considerazione della centralità che lo stesso assume per la riqualificazione e il rilancio del *Welfare* e per il riconoscimento del diritto all'assistenza sociale, a centodieci anni dalla «legge Crispi».

Non ci sfugge, tuttavia, la necessità di assicurare la regolare prosecuzione delle attività e degli interventi previsti dalla norma-

tiva vigente, in particolare del decreto legislativo n. 112 del 1998, necessità peraltro segnalata dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni in occasione della discussione sulla legge finanziaria per il 2000.

D'altra parte, non si può non riconoscere l'interesse all'esame approfondito di una riforma così importante e l'opportunità che l'*iter* del provvedimento possa prevedere lo svolgimento di audizioni.

Per conciliare la duplice necessità di consentire la regolare e puntuale erogazione dei servizi in essere, da un lato, e un adeguato confronto politico sulla riforma dall'altro, riteniamo pertanto necessario ed urgente che i finanziamenti stanziati a copertura del Fondo per le politiche sociali vengano fatti confluire sul Fondo stesso e siano ripartiti tra le regioni, per la successiva ripartizione sulla base della programmazione regionale e in applicazione della normativa vigente, anche nelle more dell'approvazione della legge di riordino del settore.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. In attesa dell'approvazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, il Fondo istituito dall'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi dell'articolo 133, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è incrementato per l'anno 2000 di lire 106.700 milioni. Tale stanziamento viene ripartito alle regioni in unica soluzione, a integrazione dei fondi assegnati sulla base della normativa vigente, con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

2. Le regioni provvedono alla successiva ripartizione dei fondi di cui al comma 1 sulla base della programmazione regionale, assicurando la prosecuzione delle attività in atto e comunque le prestazioni previste dalle disposizioni richiamate al medesimo comma 1.

3. Le relazioni delle regioni al Dipartimento affari sociali della Presidenza del Consiglio dei ministri sulle progettualità elaborate e sui piani finanziari previsti nelle disposizioni di cui al comma 1 sono unificati in una unica relazione da inviare al Dipartimento stesso entro il 30 settembre di ciascun anno.

4. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo utilizzando

quanto a lire 56.700 milioni l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e quanto a lire 50.000 milioni l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.